



1.

Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

DECISIONE N.16 DEL 10.12.1991

**DISEGNO DI LEGGE: "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1992"**

Relatore: Tonio TONDO



**DISEGNO DI LEGGE "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992"**

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con l'esercizio provvisorio si adempie al primo impegno previsto dall'intesa Regione/Governo finalizzata al risanamento finanziario.

L'esercizio provvisorio consentirà solo le spese inderogabili e di funzionamento. Saranno consentite anche gli impegni per il pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata.

La I Commissione Consiliare, nell'esaminare il disegno di legge, ha sottolineato la necessità di definire, in tempi molto rapidi e comunque rispettando il calendario fissato dall'intesa, il piano di risanamento che costituisce il momento più significativo del processo di equilibrio istituzionale, seriamente compromesso dall'emergenza finanziaria.

Con il provvedimento si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il periodo massimo, consentito dalla legge, di quattro mesi.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3.

La I Commissione ha approvato, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, il disegno di legge e, pertanto, lo si propone all'approvazione di questa Assemblea.

(Tonio TONDO)

Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.16 del 10.12.1991

1. La 1ª Commissione ha esaminato nella seduta del 10.12.1991 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 4.12.1991

Disegno di legge: "Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 1992"

2. Dopo ampia discussione, la 1ª Commissione decide di esprimere parere favorevole, nel testo così come emendato, allegato alla presente decisione.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari presenti:

favorevole: Tondo, Balducci, Ferlicchia, Minischetti, Tarquinio.

contrario: Angiuli, Colangelo, De Lucia.

4. Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO.



**D.D.L. "Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per
l'anno finanziario 1992"**

ART. 1

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n.5 e successive modificazioni.

ART. 2

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione dell'art.50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni, sono sospese dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

6*

3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1992 ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 5/91.